Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2188

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZANDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2010

Nuove norme in materia di *governance* della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 3 maggio 2004, n. 112, (la cosiddetta «legge Gasparri»), con la quale si è estesamente modificato l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, ha previsto – tra le altre disposizioni – l'assoggettamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa «alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione» (articolo 20, comma 2, della citata legge n. 112 del 2004).

La stessa legge n. 112 del 2004 ha tuttavia condizionato l'applicazione di tale principio – che pure dovrebbe ritenersi di primaria importanza per la credibilità e l'efficacia della *governance* aziendale – ad un evento futuro, tuttora lungi dal determinarsi, quale l'avvio del processo di privatizzazione, che a sua volta è collegato alla realizzazione della fusione societaria di RAI-Radiotelevisione italiana Spa a RAI-Holding. La legge Gasparri prevede, infatti, che l'intero corpo delle nuove disposizioni in materia di disciplina della RAI – dalla definizione del modello di gestione, alla durata della concessione – entri in vigore «il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita» (articolo 20, comma 10, della legge n. 112 del 2004). Secondo la medesima legge, il procedimento di alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa si sarebbe dovuto avviare entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione (articolo 21, comma 3, della legge n. 112 del 2004): termine ormai decorso da anni senza alcun esito in tal senso.

Hanno dunque conservato efficacia, anche nel nuovo contesto normativo, gran parte delle disposizioni previgenti e in particolare quelle relative alla figura del direttore generale della RAI, già contenute all'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e oggi integralmente recepite dal nuovo testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

La figura del direttore generale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è rimasta in tal modo sottratta alla piena esplicazione del modello di *governance* applicabile alle società per azioni, con evidente distorsione della stessa *ratio* ispiratrice della legge di riforma.

Si ritiene dunque indispensabile, attraverso l'articolo unico del presente disegno di legge, disporre l'esplicita abrogazione della citata disposizione, in modo da ricondurre la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ad un modello unitario e coerente di *governance* societaria, pienamente compatibile con lo *status* di società per azioni ad essa riconosciuto – almeno in termini di principio – dall'ordinamento vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i commi 11 e 12 sono abrogati.

€ 1,00